

Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Ordinanza N. Data di registrazione

427 20/10/2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E PRESCRIZIONI PER UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI **OGGETTO: STESSI**

IL SINDACO

RIC

CHI <i>A</i>	MATI gli obiettivi generali volti ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti, posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, di ambito e comunale, nonché la necessità di assicurare l'igiene della salute umana e il decoro ambientale;
	l'art. 178 del D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii, che prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio CHI INQUINA PAGA e, a tal fine è effettuata secondo criteri di efficacia, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
	l'art. 179, comma 1 del medesimo decreto che prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento;
	l'art. 192 del medesimo decreto, il quale prescrive ai commi: 1 che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 2 che è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
	gli artt. 255 e 256 del medesimo decreto che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;
	l'art. 7. bis del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 (TUEL) che disciplina, tra le altre cose, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco;
	l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 (TUEL), che disciplina le competenze del Sindaco;
	l'art. 1 comma a) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23 Aprile 2008 "Nuova determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamennti ed alle ordinanze del Sindaco", in vigore dal 24.05.2008;



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

	l'articolo 20 della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 34 del 19 aprile 2018 dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti recante "Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti", allegato quale parte integrante del presente atto;
RICOR	con l'Ordinanza Sindacale n. 18304 del 10 giugno 2010 sono state emanate disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di dettagliare le modalità di conferimento ed esposizione da parte dei cittadini in relazione all'organizzazione del servizio disposto da HERA S.p.A nelle varie zone della città;
EVIDE	NZIATO CHE con la collaborazione dei cittadini è stato possibile raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata, permettendo una significativa riduzione del conferimento finale dei rifiuti in discarica e pertanto un contenimento del costo sostenuto per il loro trattamento;
	l'attuale tipologia di servizio di raccolta, per le utenze commerciali quali alberghi, ristoranti, mense, etc. è il cosiddetto "porta a porta";
RILEV	ATO CHE Cesenatico è un importante centro turistico;
	è pertanto auspicabile offrire un soggiorno gradevole e qualificante, oltre che ai cittadini residenti, anche a tutti i turisti, con la pulizia e il decoro dei luoghi;
ATTES	A la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente;
PRESO	ATTO CHE ultimamente, nel centro storico di Cesenatico i rifiuti urbani vengono spesso abbandonati in modo indecoroso sul suolo pubblico, rimanendovi fino alla raccolta da parte degli addetti al servizio ed offrendo uno spettacolo dequalificante sotto l'aspetto del vivere civile comune, nonchè costituendo rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;
	tale situazione si rileva anche su parecchie altre aree pubbliche del territorio comunale;
RITEN	UTO NECESSARIO ripristinare da subito il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
	aggiornare, revocandola, l'Ordinanza Sindacale n. 18304 del 10 giugno 2010, al fine di dettagliare le modalità di esposizione dei rifiuti da parte di cittadini e utenze commerciali;
	precisare alcuni aspetti operativi al fine di rendere ancora più efficace ed efficiente la raccolta differenziata ed ottimizzare il servizio, soprattutto in termini di decoro degli spazi pubblici;
	intervenire, nella parte riguardante le sanzioni, ad una commisurazione delle stesse, così come riportato nell'allegata tabella approvata con Delibera di Consiglio di Ambito n. 34 del 18 aprile 2018;
	garantire in ogni caso il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dell'ambiente e il mantenimento del decoro degli spazi pubblici cittadini, considerato che il deposito o abbandono dei rifiuti, anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un potenziale rischio igienico-sanitario per la tutela della salute pubblica, costituisce un'evidente situazione di degrado;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

ritenuto pertanto per le motivazioni sopra espresse, di regolamentare le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche;

ORDINA LA REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 18304 DEL 10.06.2010

ORDINA A TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

di conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema della raccolta differenziata, come di seguito specificato;
di rispettare ed adeguarsi alle modalità di raccolta e conferimento (porta a porta, stradale e altro), previste dalla presente ordinanza per zona di ubicazione e tipologia di utenza;
a tutte le utenze non domestiche di evidenziare, sui contenitori in uso proprio, il riferimento alla specifica utenza;

IN PARTICOLARE ORDINA

<u>CAPO I</u> <u>UTENTI PRIVATI E COMMERCIALI NON SERVITI DA RACCOLTA DOMICILIARE</u>

ART. 1 MODALITA' DI CONFERIMENTO

- a) i RIFIUTI ORGANICI dovranno essere conferiti negli appositi contenitori stradali di colore MARRONE;
- b) il VETRO dovrà essere conferito negli appositi contenitori stradali di colore VERDE, con esclusione di materiale ceramico e lampade di qualsiasi tipo;
- c) PLASTICA, ALLUMINIO E BARATTOLAME METALLICO, dovranno essere conferiti negli appositi contenitori di colore GIALLO;
- d) CARTA E CARTONE, opportunamente piegato per ridurne il volume, non frammisto ad altro materiale (polistirolo nylon ecc.), dovranno essere conferiti negli appositi contenitori stradali di colore AZZURRO;
- e) l'INDIFFERENZIATO, inteso come frazione residuale delle precedenti, dovrà essere conferito, non sfuso, all'interni di idonei involucri protettivi, negli appositi contenitori di colore GRIGIO;

ART. 2 E' FATTO DIVIETO DI:

- a) introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli espressamente indicati;
- b) utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, utilizzando in alternativa i contenitori delle isole vicine;
- c) abbandono di materiali e rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi contenitori;
- d) abbandono e deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità, sia sfusi che in involucri di qualsiasi genere, in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico.



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

<u>CAPO II</u> <u>UTENTI COMMERCIALI SERVITI DA RACCOLTA DOMICILIARE</u>

ART. 3 E' FATTO OBBLIGO DI:

- a) depositare CARTA E CARTONE, piegato per ridurne il volume, non frammisto ad altro materiale (polistirolo, nylon, etc), negli appositi contenitori a gabbia, di cui l'utente dovrà personalmente dotarsi, posizionati sul suolo pubblico, di fronte alla propria attività, senza creare condizioni indecorose e di intralcio o pericolo alla circolazione di mezzi e persone;
- b) ritirare i suddetti contenitori dal suolo pubblico, immediatamente dopo la raccolta del materiale da parte del gestore del servizio, svolto secondo il calendario assegnato;
- c) depositare i contenitori assegnati per le RESTANTI FRAZIONI MERCEOLOGICHE, opportunamente contrassegnati con il riferimento nominativo dell'attività, sulla pubblica via, senza creare intralcio o pericolo alla circolazione di mezzi e persone, non prima della chiusura serale o notturna dell'attività e ritirarli il mattino seguente, secondo gli orari concordati personalmente con il gestore del servizio di raccolta;
- d) rispettare, nell'esposizione dei contenitori, le giornate di raccolta previste per le varie tipologie di rifiuto;
- e) introdurre negli appositi contenitori dell'indifferenziato solo rifiuti residuali e contenuti negli appositi involucri protettivi;
- f) mantenere in uno stato di pulizia, igiene e decoro i contenitori concessi per la raccolta domiciliare, riportanti in modo chiaro e sempre visibile il nome dell'attività a cui sono stati concessi in uso;
- g) provvedere, nel caso di occupazione di suolo pubblico, al mantenimento di un opportuno stato di pulizia, igiene e decoro dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti a disposizione della clientela: i rifiuti così raccolti dovranno essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani differenziati e/o indifferenziati; all'orario di chiusura l'area occupata dovrà risultare perfettamente pulita;
- h) di tenere pulito il marciapiede o suolo pubblico e/o d'uso pubblico, qualora si configuri come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, per l'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività, conferendo i rifiuti secondo le modalità indicate al precedente punto.

ART. 4 E' FATTO DIVIETO DI conferire i rifiuti, di qualsiasi natura, prodotti dallo svolgimento della propria attività, nei cestini stradali pubblici, ovvero nelle isole ecologiche pubbliche.

CAPO III UTENTI COMMERCIALI SERVITI DA RACCOLTA DOMICILIARE CENTRO STORICO E PORTO CANALE

ART.5

a) Agli utenti commerciali serviti da raccolta domiciliare con attività ubicata nel centro storico e lungo le aste del porto canale, che non abbiano a disposizione un'adeguata area in proprietà a confine con il suolo pubblico, adibita allo stazionamento dei vari contenitori assegnati, facilmente accessibile al ritiro da parte del gestore del servizio negli orari programmati,



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

E' FATTO OBBLIGO DI CONFERIRE I RIFIUTI PRODOTTI, SEPARATI PER TIPOLOGIA, IN CONTENITORI A LORO USO ESCLUSIVO, RECANTI LA DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA', CHIUSI A CHIAVE, ESPOSTI SULLA PUBBLICA VIA IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

b) In tutti gli altri casi valgono le norme di cui agli artt. 3 e 4.

<u>CAPO IV</u> DISPOSIZIONI GENERALI

E' FATTO DIVIETO DI

conferire rifiuti ingombranti nei cestini porta rifiuti posti su vie, piazze, parchi, aree pubbliche;
conferire nei contenitori o nei sacchi per la raccolta differenziata i rifiuti speciali non assimilabili, nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici (RAEE), che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge;
miscelare la frazione organica dei rifiuti con le altre frazioni recuperabili o con i rifiuti che residuano dalle altre raccolte differenziate;
depositare o abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e provenienza su suolo pubblico o privato, fossi, su aree agricole, fontanili e altri luoghi non consentiti e comunque in modo difforme dalle modalità operative previste dalla presente ordinanza. E' fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora la violazione costituisca ipotesi di reato;
depositare qualsiasi rifiuto, di qualsiasi natura, compresi carta e cartone, sul suolo pubblico; i rifiuti prodotti, opportunamente differenziati, dovranno sempre essere conferiti negli appositi contenitori all'interno delle isole ecologiche o, nel caso di utenze servite da raccolta domiciliare, all'interno dei contenitori in uso;
utilizzare i cassonetti quando il quantitativo precedentemente conferito non ne consenta la chiusura: il conferimento del rifiuto dovrà avvenire in altro cassonetto, di identica categoria merceologica, che abbia una adeguata capacità di contenimento;
operare la cernita dei rifiuti urbani e assimilati già conferiti nei cassonetti dedicati;
spostare i contenitori stradali pubblici di raccolta dalla loro sede;
immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
versare liquidi di qualsiasi genere all'interno dei contenitori pubblici e privati;
versare olio esausto e acque di lavaggio di superfici interne ed esterne di ogni tipo di ambiente, nelle caditoie stradali. L'olio esausto (minerale o vegetale), dovrà essere conferito a ditte autorizzate al ritiro o in alternativa presso la stazione ecologica di Via Mesolino o la stazione ecologica mobile, gestiti da HERA, o altri punti di raccolta olii disposti sul territorio.



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

DISPONE		
che il presente provvedimento entri in vigore a decorrere dalle ore 0.00 del giorno lunedì 26 ottobre 2020 e sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e sito internet del Comune. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico;		
che, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, l'Ordinanza Sindacale n.18304 del 10 Giugno 2010 rubricata "Raccolta differenziata rifiuti", risulti di fatto abrogata;		
CAPO V		
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO – SANZIONI		
salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni indicate nella presente ordinanza è soggetto, in relazione all'illecito commesso, alle sanzioni amministrative prevista D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), dal sistema sanzionatorio ATERSIR, (allegato A) e dai relativi Regolamenti del Comune di Cesenatico, ivi compreso all'ammontare massimo delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;		
il trasgressore e/o l'obbligato in solido, alla contestazione e notificazione, deve interrompere la condotta illecita, porre rimedio al fatto contestato, ripristinare lo stato dei luoghi ed adempiere alle prescrizioni eventualmente indicate nel verbale di accertata violazione;		
per le procedure conseguenti alle violazioni della presente ordinanza, quando non sia espressamente e diversamente stabilito da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione Emilia–Romagna, si applica la disciplina della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifica al sistema penale";		
in particolare, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento, sono svolte in via principale dalla Polizia Locale e da altri soggetti individuati dalle disposizioni normative vigenti, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge.		
<u>CAPO VI</u> <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>		
RICORDA		

trasgressori, delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste:

□ che è vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione, nei confronti dei



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- 1. dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 205/2010) ABBANDONO DI RIFIUTI da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 192 comma 1 e 2, 226, comma 2 e 231 comma 1 e 2 del Decreto sopra citato; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
- 2. dall'art. 256 del D.Lgs 152/2006 ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA, se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi;

AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse, come previsto ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/119 e successive modifiche e integrazioni, avverso la presente ordinanza potrà proporre, in applicazione della Legge 1034/1971, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni (60gg) dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro centoventi giorni (120 gg), dalla data di pubblicazione.

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA DEVE ESSERE INVIATA, PER QUANTO DI COMPETENZA A:

ARMA DEI CARABINIERI
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI
COMANDO POLIZIA LOCALE
CORPO FORESTALE DELLO STATO
GUARDIA DI FINANZA
POLIZIA DI STATO
POLIZIA PROVINCIALE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO.

A.R.P.A. SEZIONE DI FORLÌ-CESENA AZIENDA U.S.L. CESENA—DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA HERA SPA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

ADAC ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CESENATICO A.RI.CE. ASSOCIAZIONE RISTORATORI CESENATICO ASCOM SERVIZI SRL



Provincia di Forlì – Cesena

Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA DI CESENATICO SOC.COOP.A R.L.

CNA

CONFARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

COOPERATIVA ARMATORI E OPERATORI DELLA PESCA

COOPERATIVA BAGNINI VILLAMARINA-GATTEO A MARE

COOPERATIVA CASA DEL PESCATORE

COOPERATIVA STABILIMENTI BALNEARI CESENATICO

SETTORE 1

Settore 2

SETTORE 3

Settore 4

SETTORE 5

Sindaco

Matteo Gozzoli / INFOCERT SPA